Wolters Kluwer One LEGALE

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 27/10/2026) 02/11/2026, n. 28254

AGRICOLTURA › Aiuti e benefici

PROCEDIMENTO CIVILE › Legittimazione attiva e passiva

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale - Relatore

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15484/2023 R.G. proposto da

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato ARNALDO MIGLINO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-ricorrente-

contro

ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO VALLO DI DIANO ALBURNI, in persona del legale rappresentante in atti indicato,

-intimato-

avverso la sentenza del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA n. 198/2023 depositata il 09/03/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

Svolgimento del processo

1. A seguito del pascolamento di un branco di cinghiali, A.A. – titolare dell'azienda agricola "Foresta Vetere", sita in C e ricadente nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – subì danni alla propria coltura olivicola, quantificati a mezzo di perizia di parte nell'importo di Euro 3.767,28.

In data 28 dicembre 2007, il A.A. inoltrò formale istanza di risarcimento/indennizzo al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato ed all'Ente Parco Nazionale.

Successivamente, l'Ente Parco liquidò in favore del danneggiato l'importo di Euro 500,00 a titolo di indennizzo, trattenuto dal A.A. a titolo di mero acconto e senza rilascio di alcuna quietanza liberatoria a

saldo.

In forza di tali premesse, A.A. evocò in giudizio l'Ente Parco Nazionale dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, qualificando espressamente la domanda ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 394/1991 ed azionando la pretesa risarcitoria nei limiti della competenza per valore del giudice adito (euro 2.580,00).

Si costituì l'Ente convenuto resistendo alla domanda e deducendo di aver già integralmente ristorato il danno.

Espletata l'istruttoria, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con sentenza n. 176/2011, accolse la domanda, condannando l'Ente Parco al pagamento di Euro 720,00, oltre accessori e spese di lite.

Interposto appello principale da parte dell'Ente Parco – il quale eccepì per la prima volta il difetto di propria legittimazione passiva in favore della Regione Campania – ed appello incidentale da parte del A.A. per il riconoscimento dell'intero danno preteso, il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 198/2023, accolse il gravame principale dell'Ente Parco e rigettò l'appello incidentale. Il giudice di secondo grado dichiarò la carenza di legittimazione passiva dell'Ente Parco, riformò la sentenza di primo grado e compensò le spese del doppio grado di giudizio.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il A.A., articolando tre motivi.

Per l'adunanza dello scorso 11 marzo 2026 l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (oggi anche Alburni) è rimasto intimato; il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

Ad esito della camera di consiglio la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, disponendo a carico del ricorrente di procedere al rinnovo della notifica del ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, all'Ente Parco, quale rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma.

All'odierna adunanza, verificato l'espletamento del già disposto incombente, la Corte si è riservata il deposito dell'ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

1. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Vallo della Lucania, quale giudice di appello, ha riformato la condanna di primo grado emessa contro l'Ente Parco, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente medesimo. Il percorso logico del giudice d'appello ha ricondotto la fattispecie nell'alveo generale della responsabilità regionale ex art. 2043 o 2052 c.c., ignorando la disciplina speciale dell'art. 15 della legge n. 394/1991 che invece regola i danni alle colture interne ai parchi, prevedendo che l'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

2. A.A. articola in ricorso tre motivi. Precisamente

- con il primo motivo deduce "art. 360 nn. 3 e 4 cpc violazione degli artt. 15 L. 394/1991 in relazione all'art. 112 cpc", nella parte in cui il giudice di appello ha disatteso l'art. 15, co. 3, L. n. 394/1991, escludendo la responsabilità del Parco per i danni causati dalla fauna all'interno del perimetro dell'area protetta. Deduce che la domanda non era stata qualificata ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c. e che la giurisprudenza di legittimità attribuisce in tali casi la legittimazione passiva esclusivamente all'Ente Parco;

- con il secondo motivo deduce "art. 360 nn. 3 e 4 cpc violazione degli artt. 99 e 112 cpc - inesatta qualificazione della domanda attorea e carenza insufficienza ed illogicità di motivazione in punto qualificazione", nella parte in cui il giudice d'appello ha riqualificato la domanda risarcitoria, fondata esclusivamente sull'art. 15, co. 3, L. 394/1991 e non su altri titoli di responsabilità. Sostiene, inoltre, che la motivazione adottata è meramente apparente, poiché si limita a invocare massime giurisprudenziali

non pertinenti, senza spiegare le ragioni della riqualificazione operata;

- con il terzo motivo denuncia "art. 360 nn. 3 e 4 cpc violazione dell'art. 112 e 345 cpc in relazione agli artt. 319 e 320 c.p.c.", nella parte in cui il giudice di secondo grado, in tesi difensiva, avrebbe violato il divieto di nuove eccezioni in appello, poiché la carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto non era stata proposta nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 319 e 320 c.p.c., né era rilevabile d'ufficio. Osserva che tale eccezione, comunque preclusa, non poteva essere esaminata in appello e avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto la sua introduzione tardiva implicava nuovi accertamenti estranei alla domanda, che era stata fondata sull'art. 15, co. 3, L. 394/1991.

3. Si impongono alcune considerazioni di sistema.

3.1. La distinzione tra l'azione generale di risarcimento di danni da fauna selvatica e quella di indennizzo per danni a colture da parte di fauna all'interno di parchi nazionali si fonda su un diverso regime normativo e sulla differente localizzazione o tipologia del danno. Precisamente

- l'azione generale di risarcimento a) si basa sul regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., consolidatosi a seguito del revirement di questa Corte con la sentenza n. 7969/2020; b) non trova applicazione quando vi siano normative speciali per determinate categorie di danni, come subito appresso; c) legittimata passiva è in via esclusiva la Regione, quale ente a cui sono affidate le funzioni normative e amministrative di programmazione e controllo della fauna selvatica, intesa come patrimonio indisponibile dello Stato;

- l'azione di indennizzo per danni all'interno dei parchi nazionali a) è disciplinata dall'art. 15, comma 3, della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), quale norma speciale e prevalente rispetto a quella generale del codice civile (art. 2052 c.c.); b) si applica ai danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e al patrimonio zootecnico che si trovano all'interno del perimetro di un Parco Nazionale; c) di tali danni risponde in via esclusiva l'Ente Parco, in quanto titolare dei poteri di gestione, vigilanza e controllo della fauna nell'area protetta. Può essere utile aggiungere che, sebbene la legge utilizzi il termine "indennizzo", le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che si tratta di un diritto soggettivo pieno al risarcimento del danno (comprensivo di danno emergente e lucro cessante), distinguendolo dalle mere tutele indennitarie amministrative.

In sintesi se il danno colpisce una coltura dentro un Parco Nazionale, legittimato è l'Ente Parco per il ristoro previsto dalla legge speciale. In quasi tutti gli altri casi (danni a veicoli o danni fuori dalle aree protette), legittimata è la Regione per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.

3.2. All'azione di indennizzo ed all'azione di risarcimento nel nostro ordinamento si aggiungono le tutele indennitarie ex art. 26 L. n. 157/1992, previste dalle singole legislazioni regionali per i danni alle colture.

Tali tutele si distinguono dall'azione di risarcimento e dall'azione di indennizzo, in quanto a) costituiscono misure amministrative di ausilio e di mero bilanciamento tra contrapposti interessi (quello della collettività alla tutela della fauna e quello degli agricoltori alla preservazione delle colture fuori dalle aree protette); b) non garantiscono il ristoro integrale del danno, in quanto l'importo erogabile è strettamente condizionato e limitato alla quota di stanziamenti discrezionalmente fissati di anno in anno nel bilancio regionale; c) non sono ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e di prova normalmente richiesti nell'azione risarcitoria giudiziale; d) proprio perché si collocano all'interno di un procedimento amministrativo/contributivo regionale per accedere alle risorse del fondo, soltanto la Regione (o il fondo da essa istituito) è legittimata per i danni verificatisi sul territorio regionale ordinario.

4. Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo sono fondati nei termini di seguito precisati.

4.1. In materia di danni cagionati dalla fauna selvatica, come già appena ricordato al paragrafo 3, il

riparto dell'obbligo risarcitorio e della relativa legittimazione passiva si articola secondo un preciso criterio di specialità fondato sull'ubicazione dei beni e sulla natura del danno arrecato. In particolare

a) qualora il danno da fauna selvatica sia arrecato a colture agricole ubicate all'interno del perimetro di un Parco Nazionale, trova applicazione esclusiva la norma speciale di cui all'art. 15, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la quale pone il relativo obbligo di indennizzo/risarcimento a carico diretto ed esclusivo dell'Ente Parco;

b) qualora il danno sia arrecato a beni o colture agricole posti al di fuori del perimetro dell'Ente Parco, ovvero riguardi cose o veicoli in transito (oppure danni alle persone) ancorché all'interno del perimetro, trova applicazione la disciplina generale d'imputazione ex art. 2052 c.c. e Legge n. 157/1992, con conseguente legittimazione passiva della Regione.

La tesi del giudice di merito – secondo cui la terminologia 'indennizzo' utilizzata dall'art. 15, comma 3, L. n. 394/1991 priverebbe la pretesa della natura di diritto soggettivo risarcitorio verso l'Ente Parco – confligge frontalmente con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. nn. 5417 e 5782 del 2004, rese precisamente nei confronti del medesimo Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano). Le Sezioni Unite hanno infatti sancito che l'obbligo posto dall'art. 15, comma 3, L. n. 394/1991 non attribuisce all'amministrazione alcun margine di discrezionalità, configurando in favore del proprietario o conduttore del fondo danneggiato un vero e proprio diritto soggettivo pieno al ristoro integrale del pregiudizio patito.

Inoltre, come da ultimo ribadito (cfr. Cass. n. 2502/2022), la disciplina speciale delle aree protette di cui alla L. n. 394/1991 deroga alla normativa generale in materia di fauna selvatica di cui alla L. n. 157/1992 ed al codice civile la concentrazione esclusiva dei poteri di gestione, vigilanza e controllo della fauna in capo all'Ente Parco ex art. 11 L. n. 394/1991 radica la sua legittimazione passiva esclusiva per i danni arrecati alle colture agricole ricomprese nei confini dell'area protetta, escludendo qualsiasi rilevanza o competenza surrogatoria della Regione.

Nel caso di specie, essendo pacifico ed incontestato che il danno da pascolamento di cinghiali ha riguardato le colture olivicole dell'azienda agricola ricadente all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, ha errato il Tribunale di Vallo della Lucania nell'escludere la legittimazione passiva dell'Ente Parco in favore della Regione Campania.

4.2. Occorre poi aggiungere che, in virtù del fondamentale principio iura novit curia (consacrato dall'art. 113 c.p.c.), spetta al giudice individuare ed applicare la norma di diritto che meglio regola la fattispecie dedotta in giudizio, a prescindere dalle formule, dal nomen iuris o dai richiami normativi eventualmente erronei o imprecisi contenuti negli atti di parte.

Tale potere-dovere di riqualificazione giuridica della domanda può essere esercitato dal giudice anche d'ufficio e in ogni stato e grado del processo - compresa la presente sede di legittimità -, con il solo ed invalicabile limite che i fatti storici costitutivi della pretesa (factum probandum) rimangano immutati e siano stati tempestivamente allegati nel contraddittorio tra le parti, senza che venga introdotta una nuova causa petendi fondata su elementi di fatto diversi o non dibattuti, né un nuovo o diverso petitum, garantendo così il pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost., art. 101 c.p.c.).

Nel caso di specie, l'attore ha allegato e provato sin dal primo grado di giudizio il fatto storico costitutivo, rappresentato dal danneggiamento subito dalle colture olivicole della propria azienda agricola ricadente all'interno del perimetro del Parco Nazionale a causa del pascolamento di cinghiali.

A fronte di tali specifici e incontestati fatti materiali, il giudice di merito non poteva declinare la legittimazione passiva dell'Ente Parco sulla scorta di un rigido ed erroneo automatismo terminologico tra "risarcimento" ed "indennizzo", né sulla base di un inconferente richiamo alle norme generali in materia di circolazione stradale o di responsabilità aquiliana regionale.

Incombeva invece sul giudicante l'obbligo di sussumere direttamente i fatti allegati nell'alveo della disciplina speciale di cui all'art. 15, comma 3, della Legge n. 394/1991, la quale attribuisce all'agricoltore un vero e proprio diritto soggettivo al ristoro del danno verso l'Ente Parco.

4.3. Infine, va rilevato che la sentenza impugnata si è limitata a una pedissequa trascrizione di massime di legittimità, relative alla diversa fattispecie del danno a veicoli in circolazione, senza operare alcun vaglio critico sulla specifica natura della pretesa azionata dall'attore (danni all'uliveto).

Il giudice d'appello ha omesso di confrontarsi con la disciplina speciale dell'art. 15 L. n. 394/1991, citando in modo acritico gli artt. 2043 e 2052 c.c. come criteri di esclusione della responsabilità dell'Ente Parco, senza motivare l'inapplicabilità della normativa specifica sulle colture agricole protette ex art. 15 L. n. 394/1991 e senza considerare che l'eventuale improprio utilizzo del termine 'risarcimento', in luogo di 'indennizzo', non valeva ad escludere la legittimazione passiva dell'Ente Parco a fronte dei fatti materiali debitamente allegati.

In definitiva, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti sulla base dei seguenti due principi di diritto, afferenti il primo al piano processuale ed il secondo al piano sostanziale

-"In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, rientra nei poteri-doveri del giudice di merito - in applicazione del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. - procedere, anche d'ufficio, alla corretta qualificazione giuridica della domanda e all'individuazione della norma di legge applicabile, con il solo limite dell'immutabilità dei fatti storici tempestivamente allegati dalle parti e della salvaguardia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Ne consegue che, qualora siano stati dedotti in giudizio i fatti costitutivi del danno arrecato da animali selvatici a colture agricole situate all'interno del perimetro di un Parco Nazionale, l'eventuale imprecisa o erronea qualificazione della domanda ad opera dell'attore (come risarcitoria ovvero indennitaria, o con richiamo agli artt. 2043 o 2052 c.c.) non osta all'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991 e non giustifica la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Ente Parco, spettando al giudice attribuire l'esatto nomen iuris alla pretesa in aderenza al quadro fattuale allegato e provato".

-"In materia di danni cagionati dalla fauna selvatica alle colture agricole ricadenti all'interno del perimetro di un Parco Nazionale, la disciplina speciale di cui all'art. 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 deroga alle regole generali sull'imputazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. ed alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ponendo la legittimazione passiva in via esclusiva in capo all'Ente Parco, al quale la legge attribuisce in via riservata i poteri di vigilanza, gestione e controllo della fauna nell'area protetta; la posizione del danneggiato ha natura di diritto soggettivo pieno al ristoro integrale del pregiudizio patito, la cui tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario prescinde dalle modalità amministrative di liquidazione previste dal regolamento del parco e non è condizionata dall'utilizzo del termine 'indennizzo' in luogo di 'risarcimento'".

5. Per effetto dell'accoglimento del primo e del secondo motivo, il terzo motivo resta assorbito.

6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Vallo della Lucania in persona di diverso Magistrato e che, qualificata la domanda in relazione alla causa petendi ed al petitum come domanda di indennizzo, dovrà esaminare il merito della pretesa, valutando la sussistenza e, se del caso, il quantum del danno cagionato alle colture olivicole. A detto giudice del rinvio è demandata pure la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il secondo motivo di ricorso e, per l'effetto, assorbito il terzo motivo,

- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e

- rinvia la causa al Tribunale di Vallo della Lucania nella persona di diverso Magistrato, anche per le spese.

Conclusione

Così deciso in Roma il 27 ottobre 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2026.